

SEZIONE 2: DESCRIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione



ridefiniamo / gli standard



ESTRATTO delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Convenzione ES MOBILITY

CONDIZIONI APPLICABILI

Sono operanti le garanzie previste nella Proposta di Locazione.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Principato di Monaco e della Svizzera nonché de gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto entro tre giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, utilizzando per i sinistri di Responsabilità Civile Auto il Modulo blu di "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro". Per la garanzia ASSISTENZA le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di Furto, Rapina o di Atti Vandalici dovrà esser fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dell'Autorità

stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana.

CENTRALI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

• CENTRO ASSISTENZA CLIENTI AXA- Via Vittor Pisani, 13 20124 MILANO (Telefono +39 02 87087200; Numero verde 800 085555 - fax +39 02 72010006 - contatti e-mail: ld@mach-1.it) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato nonché tutti i sinistri derivanti dalla circolazione stradale (il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

• INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - Via C. Pesenti n. 121, 00156 ROMA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente a questa Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 27.13.43 (dall'estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742).

SCADENZA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

AXA Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

OPZIONE BLACK BOX

Su indicazione di ES Mobility, AXA Assicurazioni fornisce, per le nuove coperture RCA, l'opzione "presenza di dispositivo Black Box". Viene introdotta la possibilità di installare a bordo dei veicoli un dispositivo Black Box che fornirà ad AXA i seguenti dati:

- CRASHD per i file contenenti i dati di dettaglio dei crash;
- CRASHS per i file contenenti i dati di sintesi dei crash;

attraverso i quali AXA potrà ricostruire la dinamica di eventuali sinistri.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto delle imposte e dei compensi già erogati, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato.

B. GARANZIA DANNI AL VEICOLO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

AXA assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - compresi eventuali optional assicurati ed audio-fono-visivi assicurati

ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30.4.1992 N. 285;
- In caso di dolo del conducente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni, AXA eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

RIDUZIONE RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

(Opzionabile e solo in presenza di RCA)

La rivalsa, operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, viene ridotta a € 1.500,00. Sono esclusi i casi di dolo del conducente, le gare di velocità, veicolo in circolazione nonostante il mancato superamento della revisione.

e stabilmente fissati sul veicolo - in conseguenza di:

- INCENDIO con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio (del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 a 7

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

- dell'impianto di alimentazione) ed azione del fulmine;
- **FURTO e RAPINA**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina;
 - **CALAMITÀ NATURALI** e cioè: da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non; da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
 - **ATTI VANDALICI** e cioè: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;
 - **KASKO** e cioè: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione.
 - **ASSICURAZIONI SPECIALI** (altre garanzie oggetto dell'assicurazione); se non specificato, sono valide esclusivamente per autovetture:
 - a. ricorso terzi da incendio col limite di € 155.000 per sinistro; (Autovetture e Autocarri)
 - b. spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assi- curato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali col limite di € 155,00 per sinistro;
 - c. trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in caso di incidente da circolazione, col limite di € 155,00 per evento;
 - d. spese sostenute per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro;
 - e. spese per il ripristino di air-bag in caso di apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento col limite di € 800,00 per ogni sinistro;
 - f. danni conseguenti a furto di cose non assicurate: in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate;
 - g. spese di parcheggio del veicolo disposto dall'Autorità: in presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro comprensivo delle eventuali spese di trasporto.;
 - h. spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: rimborso delle spese sostenute, in caso di perdita totale senza ritrovamento del veicolo, per il rilascio del certificato di proprietà (con annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. e la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società, col limite di € 150,00 per sinistro
 - i. spese di dissequestro;
 - j. spese per noleggio di veicolo sostitutivo in caso di perdita totale del veicolo col limite di € 520 per anno assicurativo;
 - k. rottura accidentale dei cristalli del veicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione, col limite di € 500,00 per sinistro. Limitatamente al parabrezza anteriore, la sostituzione integrale dello stesso è limitata ad una volta per anno assicurativo. (Autovetture e Autocarri)

SCOPERTI e FRANCHIGIE

Le garanzie Furto e Rapina, Calamità Naturali e Atti Vandalici sono prestate con lo scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00 per sinistro; la Garanzia Cristalli prevede lo scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 per sinistro;
La garanzia Kasko, fermo lo scoperto del 10%, prevede due formule, con il minimo di €. 500,00 e in alternativa con il minimo di €. 1.000. Relativamente alla garanzia kasko, con un aumento del tasso sulla garanzia, si può richiedere l'esclusione della franchigia.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
- b. verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- d. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;

determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; Inoltre, in relazione alla garanzia Kasko - che comprende i danni causati da colpa grave dei soggetti di cui al punto f) che precede - non sono indennizzati i danni causati:

se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30.4.1992 N. 285;

da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;

verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";

alle ruote - cerchi, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termine di polizza.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il valore assicurato per il veicolo è pari al prezzo di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (al netto dell'IVA), così come riportato in fattura (per i Veicoli elettrici è comprensivo della batteria). In caso di sinistro che comporti la perdita totale, la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto, sul valore attribuibile al veicolo assicurato, con applicazione di anno in anno del deprezzamento - dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli - calcolato in relazione al tempo trascorso dalla prima immatricolazione, come segue: zero per i primi 6 mesi; 15% dal 7° al 12° mese; 20% dal 13° al 24° mese; 35% dal 25° al 36° mese; 45% dal 37° al 48° mese; 50% dal 49° al 60° mese; 55% dal 61° al 72° mese. In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

L'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 2 a 7

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

AXA ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; Axa ha la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo di- retto tra le parti ovvero, di comune accordo tra le Parti, mediante periti nominati rispettivamente da AXA e dall'Assicurato con apposito atto unico.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, AXA provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia al- l'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 3 a 7

(*) Le garanzie Furto e Rapina, Calamità Naturali, Atti Vandalici e Kasko potranno essere prestate senza l'applicazione dello scoperto e della franchigia, previa autorizzazione e sotto responsabilità del Locatore.

ES.NLT.CG.2022.01

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

C. GARANZIA ASSISTENZA

(questa garanzia non viene prestata per i veicoli elettrici)

SOCCORSO STRADALE E TRAINO. Nel caso in cui il veicolo su cui sta viaggiando l'Assicurato non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà, a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso presso il più vicino posto di assistenza. In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorsi durante la circolazione stradale, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il Soccorso o il Traino. Tale garanzia viene prestata a seguito di guasto, incidente o danno previsto dall'assicurazione.

VEICOLO IN SOSTITUZIONE. Qualora il veicolo su cui sta viaggiando l'Assicurato rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o danno previsto dal contratto, e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:

- se il veicolo assicurato è un'autovettura: un veicolo in sostituzione di max. 1.600 di cilindrata;
- se il veicolo assicurato è un autocarro: un veicolo in sostituzione con massa a pieno carico max. 4/6 quintali;
- per un periodo massimo di
 - 3 (tre) giorni se è stata prescelta la formula BASE, elevati a
 - 7 (sette) giorni in caso di guasto e 15 (quindici) giorni in caso di incidente se è stata prescelta la formula PLUS.

per i danni previsti dal contratto diversi dal guasto e incidente sono:

- se Autovettura:
 - fino a 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete;
 - b. fino a 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
 - c. fino a 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo.
- se Autocarro:
 - fino a 3 gg a chilometraggio illimitato per danno parziale o totale.

Con avvertenza che

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettive;

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è richiesto un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito.

Tale garanzia viene prestata a seguito di guasto, incidente o danno previsto dall'assicurazione.

In caso di danni previsti dall'assicurazione diversi dal guasto e incidente sono:

- se il veicolo assicurato è un'autovettura:
 - fino a 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete;
 - fino a 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
 - fino a 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo assicurato.
- se il veicolo assicurato è un autocarro:
 - fino a 3 gg. a chilometraggio illimitato per danno parziale e totale.

PRESTAZIONI ACCESSORIE. Sono garantite le seguenti prestazioni accessorie:

1. recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, entro il limite di € 250,00 per sinistro;
2. taxi per ritirare l'auto in sostituzione, entro il limite di € 100,00 per sinistro;

3. rimpatrio del veicolo, entro il limite di € 1.500,00 per sinistro (solo con Formula PLUS);
4. consulenza medica telefonica;
5. invio di un medico o di un'autoambulanza in caso di urgenza (solo con Formula PLUS);
6. spese di pernottamento in albergo, fino ad un massimo di 3 (tre) notti ed entro il limite € 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte; spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo; la Società terrà a proprio carico, indipendentemente dal numero di persone coinvolte, il costo dei biglietti aerei entro il limite di € 500,00 per sinistro, il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di € 200,00 per sinistro e il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

ESCLUSIONI.

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza e di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- f) foratura del pneumatico, esaurimento della batteria, incendio del veicolo, bocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- g) incendio, furto tentato/parziale, smarrimento o rottura delle chiavi, erro- re, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente.
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo del- la casa costruttrice;
- i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previ- sti dalla casa costruttrice e immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- l) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- m) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
- n) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- o) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- p) sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche- trattamenti medico-chirurgici.
- q) espianto e/o trapianto di organi;
- r) applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto.

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 4 a 7

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(opzionale solo in presenza della garanzia RCA)

Chi è assicurato

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida se:

- il conducente è munito di patente idonea;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporre;
- il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni che l'assicurato subisce:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Sono compresi anche:

- g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- k) l'asfissia non dipendente da malattia;
- l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 - "Cosa non è assicurato".

Capitale Morte € 100.000,00

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 C.C.

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Capitale Invalidità Permanente € 100.000,00

L'invalidità permanente è l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori che seguono:

Perdita anatomica o funzionale di:

- un arto superiore	70%
- una mano o un avambraccio	60%
- un pollice	18%
- un indice	14%
- un medio	8%
- un anulare	8%
- un mignolo	12%
- falange ungueale del pollice	9%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- la falange ungueale dell'al	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragali	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 5 a 7

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

- Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all'assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:

a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;

b) rette di degenza;

c) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.

Per le prestazioni sopra indicate il massimale è di € 350,00 per anno.

Per trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione il massimale è di € 300,00 per anno.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa anche le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Garanzia diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero o gessatura, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 100,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta

anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;

- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 5 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero per un massimo di 30 giorni.

- Cosa non è assicurato:

Sono esclusi gli infortuni:

a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;

b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;

c) causati da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;

d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;

e) causati da guerra o insurrezioni;

f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

g) gli infarti e le ernie;

h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);

i) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

- Limiti di età

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:

a) per il caso morte, la somma è ridotta dell'80%;

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 6 a 7

Convenzione ES MOBILITY tra ES MOBILITY s.r.l. e AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Allegato 4 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione

b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%

- Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme manicodepressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

- Diritto di surrogazione

AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.

- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, come previsto dalla normativa vigente. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire ad AXA Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia "Diaria da ricovero per infortunio", la denuncia deve essere corredata da certificato medico.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA Assicurazioni S.p.A., fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

- Criteri di indennizzabilità

AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al punto "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

- Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'Art.1891 C.C.

- Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull'applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il Condizioni generali di assicurazione 4. Coperture per la persona collegio medico risiede nel comune, sede di

Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al collegio medico di rinviare, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

- Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, agli eredi non spetta alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Fatto a Milano 8 aprile 2019

AXA Assicurazioni S.p.A.

ES Mobility S.r.l.

Estratto delle Condizioni di Assicurazione Pag. 7 a 7